

Di recente si è espressa la Corte costituzionale con la pronuncia n. 178/2019

Emissioni odorigene la parola alle Regioni

Il vuoto legislativo storico in materia è stato colmato solo nel 2017 a opera dell'art. 272-*bis* del testo unico ambientale, introdotto dal D.Lgs. n. 183/2017. D'altro canto, non mancano numerose sentenze sia civili sia penali sia amministrative

■ di **Marina Zalin** – B&P Avvocati

La problematica delle emissioni odorigene è fra le più complesse in materia ambientale, per almeno tre ordini di ragioni:

- la difficoltà di definire i **valori limite** e le relative modalità di accertamento;
- la **difficoltà tecnica** di attuare interventi risolutivi per la riduzione degli odori, anche a causa dell'assenza, fino a tempi recenti, di una normativa nazionale sul tema (il riferimento è all'art. 272-*bis*, D.Lgs. n. 152/2006, inserito con D.Lgs. n. 183/2017);
- la circostanza che aree un tempo situate in aperta campagna si trovano oggi **“assediata” dalle abitazioni**, con i conseguenti disagi e ricorsi in sede giudiziaria.

La giurisprudenza civile

Il concetto di normale tollerabilità...

Le controversie che sorgono in sede civile sulle problematiche odorigene hanno a oggetto il superamento della “normale tollerabilità”, cioè la soglia oltre la quale tutti i tipi di emissione, incluse quelle odorigene, possono essere impedito e legittimano chi le subisce a chiedere la tutela inibito-

ria e risarcitoria.

La giurisprudenza ha più volte affermato che, al fine di stabilire quale sia la soglia della “normale tollerabilità”, debbano essere messi a confronto due interessi contrapposti: quello di chi produce le emissioni e quello di chi le subisce.

Spetta al giudice il compito di effettuare un bilanciamento in concreto, caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo, di intensità e frequenza delle emissioni, al fine di stabilire se esse producano o meno effetti pregiudizievoli per chi le subisce.

Il limite della “normale tollerabilità” rileva in particolare nelle controversie che sorgono tra i privati e le imprese che svolgono attività commerciale o industriale, le cui emissioni sono connesse alle esigenze della produzione.

... e le emissioni connesse ad attività produttive

Con riferimento alle emissioni connesse ad attività produttive, la Corte di cassazione ha individuato due principi:

- **il rispetto dei limiti di natura amministrativa non rende automaticamente tollerabile l'emissione.** L'eventuale pre-